



Prot. 724 /2022

Forlì, 31 marzo 2022

Modalità relative al rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p..

Il Procuratore della Repubblica,

preso atto della necessità di disciplinare le modalità relative al rilascio all'utenza della certificazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

tenuto conto, in particolare, del fatto che il tempestivo rilascio di tale certificazione ha assunto peculiare rilevanza con l'utilizzo del sistema di deposito degli atti penali mediante Portale Depositi Atti Penali (PDP), trattandosi di tipico "atto abilitante" da cui risulta per il difensore la conoscenza dell'esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e dell'associato numero di Registro;

considerata pertanto l'esigenza di pervenire ad una riorganizzazione del servizio di rilascio della certificazione in oggetto, con ciò condividendosi le istanze pervenute dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena e dalla Camera Penale della Romagna, volte ad un'accelerazione delle relative tempistiche;

rilevato che attualmente gli adempimenti amministrativi in commento sono svolti dal personale dell'Ufficio del Casellario;

sentiti i Sostituti e la Responsabile dell'Ufficio del Casellario a cura della dott.ssa Federica Messina, quale Magistrato e sostituto Procuratore più anziano nel ruolo (vd. ods Prot. 545/2022 del 10 marzo 2022) attualmente presente in servizio;

ritenuto opportuno stabilire precise tempistiche entro le quali dare corso alle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p., previa autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento;

ritenuto altresì che, al fine di agevolare ulteriormente il funzionamento del servizio, debba prevedersi che la certificazione in esame possa essere rilasciata senza

previa autorizzazione del Pubblico Ministero titolare (salva diversa annotazione disposta dallo stesso a SICP) per i procedimenti penali iscritti per una serie di reati di seguito specificati;

Dispone:

- ✦ che l'Ufficio riceva le richieste di certificazione ex art. 335 c.p.p. tramite P.E.C. o, in via residuale, mediante deposito a mani presso lo sportello del Casellario Locale o dell'U.R.P. negli orari di apertura al pubblico;
- ✦ che l'utenza utilizzi la modulistica messa a disposizione, corredata da specifica delega o procura nel caso vengano presentate istanze per conto dall'interessato (indagato o persona offesa);
- ✦ che l'ufficio, previa registrazione delle domande in apposito brogliaccio informatico, curi l'elaborazione della certificazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 335 co III c.p.p., previa autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento, rilasciando la comunicazione richiesta entro il termine di n. **sette giorni** *dalla presentazione della domanda da parte o per conto della persona sottoposta ad indagini* (lo stesso termine viene previsto per le relative comunicazioni anche nel caso in cui non risultino iscrizioni a Registro ovvero in assenza di autorizzazione del P.M.);
- ✦ che tale termine sarà ridotto a **due giorni** (salvo ritardi dipendenti dal malfunzionamento dei sistemi informatici e salva diversa annotazione disposta dal magistrato ed indicata a SICP) *nei casi in cui la domanda venga proposta da o per conto della persona offesa per qualsiasi tipologia di reato*;
- ✦ che il medesimo termine di **due giorni** (salvo ritardi dipendenti dal malfunzionamento dei sistemi informatici e salva diversa annotazione disposta dal magistrato ed indicata a SICP) *sia previsto, anche nel caso in cui la richiesta provenga dall'indagato personalmente o tramite il difensore, in relazione ai procedimenti penali iscritti per i seguenti titoli di reato* (lo stesso termine viene previsto per le relative comunicazioni anche nel caso in cui non risultino iscrizioni a Registro per le seguenti tipologie di reato):

Art. 385 c.p. Evasione

Art. 581 c.p. Percosse

Art. 589 bis c.p. Omicidio stradale

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Art. 590 bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Art. 595 c.p. Diffamazione

Art. 635 c.p. Danneggiamento



- Art. 636 c.p.** Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
- Art. 637 c.p.** Ingresso abusivo nel fondo, altrui
- Art. 639 c.p.** Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
- Art. 689 c.p.** Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente
- Art. 691 c.p.** Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
- Art. 731 c.p.** Inosservanza dell'obbligo della istruzione dei minori
- Art. 6 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- Art. 10 bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- Art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- Art. 116 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada)
- Art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada)
- Art. 186 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada)
- Art. 187 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada)
- Art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada)
- Art. 2 Legge 11 novembre 1983, n. 638** (Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali (L.N.P.S.))
- Art. 4, comma 7, Legge 22 luglio 1961, n. 628** (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
- Artt. 2 e 76 D.Lgs. n. 159/2011**
- Artt. 44, 75, 95 D.P.R. n. 380/2001**
- Art. 4 Legge n. 110/1975**
- D.Lgs. n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro)
- D.P.R. n. 115/2002** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
- Legge n. 300/1970** (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

➤ che nelle ipotesi specificate ai due punti che precedono, pertanto, il rilascio della certificazione previsto nel ridotto termine di due giorni prescinde dalla preventiva autorizzazione del P.M., a condizione che il procedimento risulti iscritto esclusivamente per uno o più reati rientranti nel sopra indicato elenco e salvo che, per specifiche esigenze investigative, il magistrato assegnatario

del procedimento abbia disposto al SICP la seguente annotazione "al P.M. per 335"¹;

- ⇒ che nel caso in cui risultino iscritti a SICP sia reati ricompresi nell'elenco riportato sia altri reati, il rilascio della certificazione non avvenga in automatico, occorrendo la previa autorizzazione del P.M., di conseguenza dovendosi osservare il termine di sette giorni per la relativa comunicazione;
- ⇒ che, analogamente, entro il medesimo termine di sette giorni si provveda al rilascio delle certificazioni nel caso in cui il procedimento risulti iscritto nei confronti di più indagati e per taluno di questi sia iscritto un reato non ricompreso nell'elenco.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, alla Responsabile dell'Ufficio del Casellario, al Responsabile dell'Ufficio del Registro Generale, al personale amministrativo addetto agli Uffici predetti, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, alla Camera Penale della Romagna.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza

Il Procuratore della Repubblica
Maria Teresa Cameli



Il Procuratore della Repubblica – sost.
Federica Messina - Magrif



¹ L'annotazione "al P.M. per 335" viene registrata nella casella "note" del SICP, in modo da risultare immediatamente visionabile dall'operatore una volta digitato il numero di registro del procedimento.